SILENE MULTISERVIZI SURL
Via S.P. PER IL PORTO, n. 1
07028 SANTA TERESA DI GALLURA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER I LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA – COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (SS) - CAP 07028 – SARDEGNA

CIG ZAE3B7F43F

(art. 23, c. 15, D. Lvo 18.4.2016, n. 50)

Santa Teresa Galura - Li 08/062023

INDICE

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.
ART. 2 – TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.
ART. 3 - ADEGUAMENTO PREZZI.
ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.
ART. 6 – ANTICIPAZIONI.
ART. 7 – PAGAMENTI – TEMPI - MODALITA'.
ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO.
ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO.
ART. 11 – RUP E DIRETTORE DEI LAVORI.
ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.
ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.
ART. 15 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.
ART. 16 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO.
ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.
ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA.
ART. 19 – RESPONSABILITA' PER DANNI – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 21 – GESTIONE DEI SINISTRI.
ART. 22 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
ART. 23 – RISERVATEZZA.
ART. 24 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.
ART. 25 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE.
ART. 26 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE.
ART. 27 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.
ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
ART. 29 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI.
ART. 30 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA.
ART. 31 - FORO COMPETENTE.
ART. 32 – MODALITA' DI APPALTO.
ART. 33 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 34 - DESCRIZIONE LAVORI –
ART. 35 - IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA
ART. 36 - DATA INIZIO – FINE CANTIERE – DESCRIZIAONE FASI LAVORI E CRONOPROGRAMMA LAVORI – DESCRIZIONE EVENTUALI LAVORI AGGIUNTIVI - TEMPI LIMITE ESECUZIONE LAVORI
ART. 37 - COMPITI E OBBLIGHI APPALTATORE

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori manutentivi straordinari da eseguirsi nel porto turistico di Santa Teresa Gallura, così come successivamente dettagliato nella parte prestazionale del presente Capitolato.

La prestazione dovrà essere svolta dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente Capitolato.

ART. 2 – TEMPI DI ESECUZIONE PRESTAZIONE

La prestazione in oggetto deve essere eseguita entro il 23 giugno 2023 - oltre tale termine – e salvo il caso in cui si verifichino condizioni meteo avverse e/o altra causa di forza maggiore - è ammesso un ritardo nell'esecuzione della prestazione stessa, di massimo n. 7 giorni naturali e consecutivi con l'applicazione – a discrezione della Stazione Appaltante - di una penalità giornaliera – artt. n. 24 e n. 25)
Oltre i 7 giorni di ritardo, (salvo il caso in cui si verifichino condizioni meteo avverse) il contratto è da ritenersi risolto per inadempienza della Ditta (art. 25). Tali termini sono da ritenersi essenziali ed il mancato rispetto comporta la risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.

ART. 3 - ADEGUAMENTO PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali - pertanto, i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, trattandosi di contratto di lavori manutentivi con termini di brevissima durata - non è ammessa la facoltà di procedere ad alcuna compensazione dei prezzi.

ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
L'Impresa, dietro specifica richiesta della Stazione Appaltante, deve comunicare al RUP:

a) l'elenco nominativo del personale impiegato nelle operazioni inerenti all'appalto;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni inerenti all'appalto;
c) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i responsabili della presente prestazione.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.
Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.
Il personale dell'Impresa deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento di quanto necessario all'espletamento delle prestazioni;

c. la riparazione di eventuali guasti o rotture conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali incidenti potessero derivare;

d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;

e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni – dietro specifica richiesta della Stazione Appaltante, deve essere comunicato al RUP prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;

f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità ecc. …..;

g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;

ART. 6 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.

ART. 7 – PAGAMENTI – TEMPI - MODALITA'

La prestazione oggetto del presente appalto sarà retribuita in un'unica soluzione all'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione (che verrà emesso dal Direttore dei lavori e trasmesso al RUP e alla ditta).

Il pagamento delle prestazioni è effettuato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 20 (venti) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto sopra indicato al comma 1.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

− DURC irregolare.

ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1.260 comma 2 del Codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 – RUP E DIRETTORE DEI LAVORI

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal RUP e dal Direttore dei Lavori appositamente nominato.

Il RUP e Direttore dei lavori devono adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

Nello specifico il Direttore dei lavori svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico (dell'esecuzione) del contratto e/o dei lavori, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di affidamento.

La ditta appaltatrice deve conformarsi a tutte le direttive impartite dal Direttore dei Lavori - nel corso dell'appalto e dei lavori nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dei lavori redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
Nel caso di sospensione il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il **verbale di sospensione** indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la **ripresa dell'esecuzione** e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore di procede alla redazione del **verbale di ripresa dell'esecuzione** del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dei lavori trasmette tale verbale al RUP entro 3 giorni dalla data della relativa redazione.
Il Direttore dei lavori (e/o il RUP in caso di mancata nomina), qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità (applicabili dal RUP) in caso di inadempimento.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dei lavori effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dei lavori del contratto e preventivamente approvata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dei lavori lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

ART. 15 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le già menzionate circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dei lavori abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 16 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al periodo precedente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori deve svolgere le seguenti funzioni:
a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.;
b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.
La Ditta Appaltatrice deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti** che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,

l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1.406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva non è richiesta così come da Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019: "*l'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la Stazione Appaltante può non richiedere la Garanzia Definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, ossia degli «affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro» affidati «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici», per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto*".

ART. 19 – RESPONSABILITA' PER DANNI – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

Ai sensi della normativa vigente in materia oggetto del presente appalto, l'Impresa è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Silene Multiservizi Surl da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Di conseguenza è onere dell'impresa appaltatrice l'accensione di polizze relative:

- all'assicurazione RCT con massimale pari a euro **500.000,00** che copra danni a persone, cose o animali.

Tale polizza dovrà essere accesa prima dell'esecuzione dei lavori e trasmesse al RUP.

ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto dovrà trasmettere al Direttore dei Lavori e al RUP il POS, ossia il Piano Operativo di Sicurezza

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dei lavori un rapporto di incidente/infortunio **entro DUE giorni** naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 21 – GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro DUE giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 22 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dei lavori, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. 23 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 24 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancato rispetto delle comunicazioni RUP e/o al Direttore dei lavori (per ogni inadempimento)	4 - 5	Euro 100,00

Accertato comportamento scorretto dei dipendenti della ditta (per ogni inadempimento)	4	Euro 100,00
Mancata comunicazione di sub-contratti (per ogni inadempimento)	16	Euro 180,00
Le prestazioni in oggetto devono essere eseguite entro il 23/06/2023. È ammesso un ritardo (nell'esecuzione della prestazione) di massimo 07 giorni naturali e consecutivi con applicazione di penalità. La penalità – potrà essere calcolata anche per ogni giorno di ritardo, ossia dal 24/06/2023 al 30/06/2023 per massimo 7 gg naturali e consecutivi). Non potranno essere conteggiate le giornate con condizioni meteo avverse tali da non consentire la regolare esecuzione dei lavorii.	2 - 36	Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo (penalità massima euro 200x7giorni = euro 1.400,00)
Ritardata trasmissione al DEC rapporto di incidente/infortunio oltre il termine stabilito	20 - 21	0,5 per mille importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardo trasmissione polizza assicurativa RCT – Ritardo massimo giorni 3	19	Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo (penalità massima euro 200x3giorni = euro 600,00)
Mancata comunicazione alle autorità competenti di sinistri verificatisi nell'appalto (per ogni inadempimento)	21	Euro 90,00
Mancata dotazione dei DPI al personale dipendente (per ogni inadempimento)	20	Euro 100,00
Ritardo trasmissione (al Direttore dei Lavori e al RUP) del POS - Piano Operativo di Sicurezza – Ritardo massimo giorni 3	20	Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo (penalità massima euro 200x3giorni = euro 600,00)
Mancata indicazione del Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dei lavori	30	Euro 90,00
Qualsiasi altro inadempimento previsto nel capitolato		Euro 100,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 24 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro giorni UNO, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza.

ART. 25 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	**Art. Capitolato**
Mancato risetto dei tempi di esecuzione della prestazione (oltre i n. 7 giorni di ritardo – salvo eventuali - giorni con condizioni meteo avverse che non consentano la regolare esecuzione dei lavori)	2 - 36
Mancato rispetto nell'applicazione del CCNL ai dipendenti	4
Subappalto non autorizzato	16
Mancata trasmissione al DEC e/o al RUP - del rapporto di incidente/infortunio	20- 21
Mancata trasmissione (al Direttore dei Lavori e al RUP) del POS - Piano Operativo di Sicurezza – Ritardo oltre giorni 3	20
Mancata trasmissione (al Direttore dei Lavori e al RUP) polizza assicurativa RCT – Ritardo oltre giorni 3	19
Esecuzione della prestazione con mezzi e/o attrezzatura e/o personale inadeguato	34-36
Mancata esecuzione della prestazione	34-36-

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle eventuali prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 26- RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di TRE giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi 2 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine previsto (sopra indicato), oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 27 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.
L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/16 ed al Codice civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;

2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 29 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma di scrittura privata.
Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.
L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

ART. 30 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).
L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dei lavori, in modo da raggiungere una migliore organizzazione della prestazione.
Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dei lavori.
La nomina del Rappresentante dell'Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania (SS). È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 32 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura AFFIDAMENTO DIRETTO e con applicazione del criterio indicato nella lettera di invito.

ART. 33 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con determinazione dell'Amministratore Unico in data 27.4.2022, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16.4.2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore della Società).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito internet in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: www.silenemultiservizi.it

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 34 - DESCRIZIONE LAVORI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori manutentivi straordinari da eseguirsi presso il porto turistico di Santa Teresa Gallura.

I lavori da eseguire durante il periodo sopra indicato sono finalizzati a collocare strutture prefabbricate – servizi igienici a uso pubblico e isola ecologica per lo stoccaggio dei rifiuti speciali.

Tali lavori straordinari dovranno essere eseguiti

- su indicazione del Direttore dei lavori e/o dal RUP e dovranno rispettare gli stessi prezzi, patti e condizioni presenti sia nel Capitolato che nell'offerta economica della ditta risultante affidataria.

- da ditta specializzata con personale – dispositivi di sicurezza e mezzi idonei.

L'impresa deve pertanto impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni che dovranno essere svolte tenendo conto delle indicazioni impartite dal Direttore dei lavori (e/o dal RUP) appositamente preposto alla direzione lavori, ai controlli e alle verifiche.

ART. – 35 - IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

L'Importo stimato per i lavori ammonta a **euro 12.300,00** – comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - **pari a euro 300,00** oltre iva di legge.

La base d'asta soggetta a ribasso ammonta a **euro 12.000,00** oltre IVA.

ART. - 36 - DATA INIZIO – FINE CANTIERE – DESCRIZIAONE FASI LAVORI E CRONOPROGRAMMA LAVORI – DESCRIZIONE EVENTUALI LAVORI AGGIUNTIVI - TEMPI LIMITE ESECUZIONE LAVORI

Data prevista di INIZIO – FINE – cantiere: periodo dal 13/06/2023 al 23/06/2023.

Descrizione e cronoprogramma delle lavorazioni:
I lavori possono suddividersi in diverse fasi:

Fase 1 - Preparazione base collocazione modulo struttura prefabbricata servizio igienico.
Tale fase lavorativa prevede:

- L'utilizzo di un mezzo meccanico per il livellamento del piano attuale;
- La rimozione dei detriti inerti retrostanti in detta zona per circa mc 2/3;
- L'acquisto e posa in opera del piano sabbia per base modulo (circa 3 – 4 mc di sabbia - con (circa) nr 6 mattoni 40x40);
- Trasporto in discarca materiale inerte.

Stima durata lavori FASE 1 2 giorni

Fase 2 - Preparazione base collocazione modulo isola ecologica:
Tale fase lavorativa prevede:

- L'utilizzo di un mezzo meccanico per il livellamento del piano attuale con l'eventuale utilizzo di martello pneumatico;
- Il trasporto in discarica di materiale di scavo;
- L'acquisto e posa in opera del piano sabbia per base modulo (circa 3 – 4 mc di sabbia) con nr 12 (circa) mattoni 40x40;
- Carico e trasporto con pianale gru isola ecologica attuale da zona artigianale comune di Santa Teresa Gallura - al porto turistico e definitiva collocazione.

Stima durata lavori FASE 2 2/3 giorni

Fase 3 - Demolizione attuale isola ecologica – bonifica - completamento lavori.
Il lavoro viene considerato con interno libero e privo di contenitori o materiale.

Prima sub-fase

- demolizione struttura legno con trasporto in discarica autorizzata dei materiali di risulta;

Seconda sub-fase

- demolizione con martello pneumatico del basamento in calcestruzzo;
- trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta.

Si specifica che – il materiale di risulta potrebbe essere inquinato – pertanto sarà soggetto ad analisi specifiche con formulario che sarà consegnato al committente o direttore dei lavori.

Nel caso in cui il suolo risulti inquinato sarà necessario il seguente intervento aggiuntivo:

Terza sub-fase (eventuale in caso di suolo inquinato):

- una volta eliminato il basamento e verificato lo stato del suolo con dovuta analisi a carico della ditta affidataria si procederà ad eventuale bonifica necessaria al ripristino dello stato originario;

Anche per detta fase la ditta fornirà copia analisi e formulario trasporto in discarica autorizzata.

Si ribadisce che la ditta affidataria – per lo smaltimento, il trasporto e lo stoccaggio del materiale inquinato, dovrà presentare le certificazioni adeguate e necessarie sia per il trasporto che per lo stoccaggio con rilascio di formulario.

Quarta sub-fase:

- a completamento di tutto la ditta metterà uno strato di terra a livellamento del piano.

Stima durata lavori FASE 3 4 giorni

Rimane ben inteso che la ditta che risulterà affidataria dei lavori - dovrà, in contemporanea alla demolizione dell'attuale isola ecologica – procedere con la bonifica totale dei luoghi.

La stima totale del costo dell'intervento ammonta a **euro 12.300,00** oltre IVA di legge - e non comprende il costo EVENTUALE per le analisi, il trasporto e lo smaltimento delle parti inquinate da smaltire dell'attuale isola ecologica.

L'eventuale intervento aggiuntivo "*Terza sub-fase"* – vista l'impossibilità, allo stato attuale, di valutare lo stato del suolo e quantificarne (con opportune analisi) le parti e/o quantità inquinate – sarà oggetto di conseguente e separata contrattazione - partendo da una base d'asta calcolata sul costo per lo smaltimento a mc.

La prestazione in oggetto, in previsione della stagione estiva dovrà essere eseguita entro il 23 GIUGNO 2023.

Oltre tale data, (ossia a partire dal 24/06/2023) – per massimo nr 7 giorni naturali e consecutivi (ossia sino al 30/06/2023) è ammessa l'esecuzione tardiva della prestazione con possibile applicazione di una penalità – artt. n. 24 e n. 25 Capitolato.

Tali termini sono da ritenersi essenziali ed il mancato rispetto (termine massimo 30/06/2023) comporta la risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.
Tali termini potranno essere rivisti e ricalcolati solo in caso di giornate con condizioni meteo avverse tali da non consentire la regolare esecuzione dei lavori e/o per cause non dipendenti dall'appaltatore.

ART. 36 - COMPITI E OBBLIGHI APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori secondo le modalità richieste ed impartite dal Direttore dei lavori e/o dal RUP**.**

L'Impresa deve possedere tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
L'Impresa, immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto dovrà trasmettere al Direttore dei Lavori e al RUP il POS, ossia il Piano Operativo di Sicurezza.

Il RUP
Dr Pier Mario Muzzeddu

L'Amministratore Unico
Rag. Gian Battista Sposito

Firma (operatore economico)

per piena e incondizionata accettazione